

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1045-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(RELATRICE MANIERI)

Comunicata alla Presidenza il 15 novembre 1994

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994,
n. 588, recante disposizioni urgenti per il funzionamento
delle università

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica
di concerto col Ministro del tesoro
e col Ministro del bilancio e della programmazione economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1994

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione	»	9
- della 5 ^a Commissione	»	11
Emendamenti proposti dalla Commissione	»	12
Disegno di legge	»	18
Testo del decreto-legge	»	19

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente provvedimento che reca disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Università ha avuto un iter lungo e travagliato.

Presentato nella passata Legislatura dal Governo Ciampi il 21 dicembre 1993 (n. 530) è stato reiterato il 21 febbraio 1994 (n. 122), il 26 aprile 1994 (n. 249) e il 23 giugno 1994 (n. 404).

La 7ª Commissione Senato della XII Legislatura ne ha avviato l'esame il 6 luglio e lo ha concluso il 27 dello stesso mese proponendone all'Assemblea la conversione con le modifiche e le integrazioni risultanti dagli emendamenti da essa accolti. (V. Relazione all'Assemblea atto Senato n. 493-A).

Non essendo stato convertito nei termini il Governo lo ha reiterato (disegno di legge 8 agosto 1994 n. 510) accogliendo le indicazioni della Commissione, del Ministero del tesoro e introducendo ulteriori disposizioni.

Affrontato nuovamente dalla 7ª Commissione che ha concluso l'esame il 20 ottobre, è stato reiterato il 21 ottobre con ulteriori aggiunte e integrazioni.

Il decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, è frutto quindi di ben 6 reiterazioni ed è passato dagli 8 articoli del testo originario ai 17 del presente provvedimento contenenti norme inerenti a materie diverse, finalizzate al funzionamento dell'Università.

Con l'articolo 1 si autorizza l'Università «La Sapienza» di Roma a rinnovare per due anni previa intesa con la Regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo determinato con medici assunti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989 n. 127, per impellenti esigenze assistenziali del Policlinico «Umberto I».

Si tratta di assistenti medici la cui mancata conferma in servizio, come rap-

presentato dal Prefetto di Roma, pregiudicherebbe la funzionalità dei reparti di pronto soccorso, anestesia e rianimazione, accettazione, radiologia e quella dei laboratori di analisi.

La Commissione ha impegnato il Governo a ricercare una soluzione definitiva nel quadro di un provvedimento di più ampio respiro che dia luogo all'inquadramento del personale medico precario e definisca situazioni annose come quelle dei collaboratori esterni dei policlinici universitari di Napoli.

L'articolo 2 al comma 1 inserisce, tra le ipotesi di aspettativa obbligatoria per i professori universitari, disciplinate dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 anche le nomine a componente degli organi delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite. Il comma 2 abolisce il vincolo del rapporto 1/1 tra posti di ordinario e di ricercatore per ciascuna facoltà previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158.

Tale vincolo, infatti, è in contrasto con la flessibilità nei limiti delle risorse disponibili, riconosciuta alle Università nella determinazione degli organici dall'articolo 5, comma 12, della legge n. 537 del 1993.

Alla luce dei principi introdotti dalla succitata legge si chiarisce altresì che non è più applicabile la disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che subordina il trasferimento dei professori associati all'assenso delle facoltà di appartenenza.

Il comma 3, al fine di evitare il superamento di un ampio contenzioso in atto, chiarisce che per i professori universitari in aspettativa senza assegni per mandato par-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lamentare viene fatta salva la continuità nell'anzianità contributiva a carico dell'Università, anche in considerazione del fatto che per i professori universitari permangono prestazioni, anche se non strettamente di docenza; nella precedente versione del decreto, la Commissione aveva esteso tale disposizione a tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione; prendendo poi atto della dichiarazione del Ministro dell'Università secondo cui il Tesoro si oppone a inserire una norma avente portata generale in un provvedimento riguardante le sole Università, la Commissione ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegna il Governo ad estendere la norma a tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione con apposito provvedimento.

Al fine di assicurare la copertura degli insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli corsi di laurea e di diploma, l'articolo 3 prevede la possibilità per le Università di rinnovare anche per l'anno accademico 1994-95 i contratti di diritto privato di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Si tratta di una disposizione aggiunta dalla Commissione nella precedente versione del decreto reiterato.

Il comma 1 dell'articolo 4 costituisce interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243, mentre il comma 2, recependo un emendamento della Commissione al testo del precedente decreto-legge, prevede che gli iscritti agli elenchi dei lavoratori agricoli assunti dalle istituzioni universitarie ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, mantengano il titolo all'iscrizione fino al termine del rapporto di lavoro con le medesime istituzioni, anche ai fini del regime previdenziale.

L'articolo 5 affronta una materia di particolare rilevanza ossia il rapporto tra i lettori di lingua straniera e le Università. Attualmente tale rapporto è regolato, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, da contratti di diritto privato a

termine, non rinnovabili per più di un quinquennio e stipulati «in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti». In questi anni le università, a fronte della carenza e della lacunosità della risposta istituzionale alla crescente domanda per l'insegnamento delle lingue straniere, hanno fatto ricorso per i vari bisogni di conoscenza delle lingue all'unica risorsa immediatamente disponibile, ovvero i lettori, assunti in base alla succitata normativa, determinando in tal modo un'estensione di fatto e un'intensificazione della surrettizia funzione docente dei lettori.

In questo quadro si è sviluppato un rilevante contenzioso sia in ordine alla natura giuridica del rapporto che in relazione alla mancanza di chiarezza e trasparenza nelle procedure di reclutamento, non essendo prescritte per i rapporti di lavoro privatistico procedure selettive di tipo concorsuale.

Sulla materia è intervenuta la Corte costituzionale che con sentenza n. 55 del 23 febbraio 1989 ha affermato l'illegittimità del limite di rinnovabilità oltre i cinque anni posto dal terzo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Infine si è registrato il pronunciamento della Corte di giustizia delle Comunità europee che, in data 2 agosto 1993, ha dichiarato tale limite in contrasto con il diritto comunitario che stabilisce oltre che la libertà di circolazione dei lavoratori, l'equità di trattamento dei lavoratori stranieri rispetto a quelli che nel proprio paese si trovano in analoghe condizioni d'impiego. Nella fattispecie, l'articolo 48, n. 2, del Trattato CEE «ostende che la normativa di uno Stato membro limiti nella generalità dei casi ad un anno, con possibilità di rinnovo, la durata dei contratti di lavoro dei lettori di lingua straniera, mentre tale limitazione non esiste, in via di principio, per quanto riguarda gli altri insegnanti».

Pertanto, la Corte di giustizia delle Comunità europee, nel motivare la propria sentenza, ha precisato che:

a) i contratti destinati a soddisfare esigenze costanti dell'insegnamento vanno stipulati a tempo indeterminato;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) uno Stato membro può stipulare con i lettori di lingua contratti di lavoro a termine purchè al momento dell'assunzione ciò risulti richiesto da specifiche temporanee esigenze dell'insegnamento;

c) i contratti in questione possono essere risolti qualora vengano meno gli studenti frequentanti o i mezzi finanziari.

Si è reso quindi indispensabile l'adeguamento della normativa in materia ai principi enunciati dalla Corte e la conseguente revisione dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione istruzione pubblica all'unanimità ha valutato con favore le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto-legge in esame. Esso prevede la istituzione da parte delle università di apposite strutture di ateneo per l'ordinato utilizzo dei collaboratori ad esperti di lingua madre e ne fissa i principi in coerenza con quanto avviene negli altri Stati della Comunità europea.

Si stabilisce altresì l'assunzione per concorso e si individua nella laurea o in un titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere il titolo di accesso.

Si demanda infine alle università, nel rispetto della loro autonomia, la regolamentazione delle modalità di selezione, dei meccanismi di valutazione e di recesso, degli obblighi e dell'entità della retribuzione, nelle more del primo contratto collettivo.

In via transitoria si attribuisce priorità, ai fini dell'assunzione, ai titolari dei contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio nell'anno accademico 1992-1993, in possesso dei requisiti richiesti. Contestualmente si abroga il suddetto articolo.

Sulla materia interviene anche il successivo articolo 13 nel quale si stabilisce l'obbligo per le università di regolarizzare la posizione contributiva dei lettori a contratto.

L'articolo 6 consente ai cittadini italiani che hanno conseguito all'estero un titolo di studio di scuola secondaria di iscriversi alle università italiane.

L'articolo 7 comprende il titolo del diploma di laurea tra i requisiti culturali richiesti nell'allegato «C» del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981.

Materia di grande rilevanza anche sociale è quella toccata dalle disposizioni contenute nell'articolo 8 che modificano talune controverse norme sul diritto allo studio universitario, introdotte con la manovra finanziaria per il 1994.

L'originaria formulazione del Governo, inserita nel decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, riguardava:

a) l'autorizzazione alle università a derogare, per i contributi a carico degli studenti, dai limiti massimi previsti nel comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

b) il mantenimento anche per l'anno accademico 1994-1995 del contributo supplementivo alle regioni di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, che la predetta legge n. 537 del 1993 ha fatto salvo solo per l'anno accademico 1993-1994.

La Commissione, nell'esaminare il testo del predetto decreto n. 404 nello scorso mese di luglio, ha evidenziato la delicatezza della materia che investe principi costituzionalmente garantiti: quello del diritto all'istruzione superiore da parte degli studenti meritevoli ancorchè privi di mezzi e quello dell'autonomia universitaria. Ha sottolineato con preoccupazione il rischio che gli atenei, in presenza di risorse chiaramente insufficienti, conseguenti alle note ragioni di finanza pubblica e in mancanza di strumenti normativi che consentano un equilibrato esercizio dell'autonomia finanziaria, procedano a forme «selvagge» di autofinanziamento con costi inaccettabili che già ora pesano sulle famiglie e con le inevitabili conseguenze sul piano dell'equità sociale.

Per altro verso, la Commissione ha rilevato la necessità di stabilire correttivi a livello nazionale per ovviare alle difficoltà che incontrano gli atenei posti nelle aree meno sviluppate del Paese che rischiano, in assenza di interventi adeguati, non solo di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dover ridurre drasticamente i loro programmi di ricerca e di sviluppo, ma di essere privati delle garanzie necessarie per l'effettivo esercizio dell'autonomia.

Dopo un dibattito che ha costituito una preziosa occasione di confronto sulla intera e complessa questione, la Commissione, a larga maggioranza, approvò emendamenti profondamente modificativi dell'originario articolo 8 con i quali si sottolineava l'assoluta eccezionalità della disposizione fissando che:

a) la deroga del tetto massimo stabilito per i contributi universitari dalla legge n. 537 del 1993 fosse esplicitamente motivata e giustificata da ineludibili esigenze di organizzazione e strumentazione didattica e scientifica;

b) tale deroga fosse limitata al solo anno 1994-1995 e i contributi fossero destinati unicamente al miglioramento delle strutture a disposizione degli studenti.

Analogo vincolo di destinazione si propose per i contributi e le tasse degli studenti iscritti in facoltà, corsi di laurea o di diploma, ubicati in sedi decentrate e per i quali si stabilisce l'accensione di appositi capitoli di bilancio.

Tali proposte emendative furono recepite dal Governo nella successiva reiterazione del decreto (8 agosto 1994, n. 510).

In sede di formulazione del decreto-legge in esame, il Governo ha riscritto l'articolo 8 prevedendo che gli eventuali maggiori introiti, a titolo di tasse e di contributi, siano devoluti dalle università, in misura non superiore al 30 per cento, ad interventi in favore degli studenti capaci e meritevoli che non abbiano potuto usufruire delle borse di studio per carenze dei fondi regionali all'uopo destinati.

Si prevede inoltre che per le stesse finalità il Ministro ripartisca tra le università gli stanziamenti di bilancio di cui al capitolo 1527 e, per l'anno accademico 1994-1995, tenendo conto dell'entità degli introiti delle università, destini una quota di finanziamento ordinario al riequilibrio dei costi e delle previsioni di entrata.

Sull'argomento ha avuto luogo un'audizione informale, in sede ristretta, dell'ufficio di presidenza della Conferenza dei rettori che ha sottolineato il fatto che gli atenei hanno tutti da tempo formulato i bilanci preventivi per l'anno accademico 1994-1995 secondo gli orientamenti contenuti nel testo originario del decreto-legge e nelle successive reiterazioni.

I rettori hanno poi sottolineato come al conferimento di autonomia debba corrispondere una assunzione di responsabilità: ciascun ateneo è chiamato a farsi carico delle scelte adottate in materia di tasse e contributi e a risponderne anche davanti all'opinione pubblica. I rettori hanno anche consegnato una documentazione sulle tasse e sui contributi illustrativa degli aumenti apportati rispetto all'anno accademico precedente. Alla luce di tale documentazione e di quella fornita dal Governo, la Commissione ha successivamente invitato ad una seconda audizione informale i rettori di quelle università che apparivano aver deliberato gli aumenti più elevati - in cifra assoluta e in percentuale - rispetto all'anno accademico precedente (Trieste, Bari, Napoli Federico II e Cagliari).

La Commissione, rilevando che in materia di diritto allo studio il principio di autonomia non può confliggere con quello altrettanto irrinunciabile e di valenza costituzionale dell'eguaglianza, ha approvato dopo sofferta discussione, a maggioranza, l'articolo 8, nella convinzione che comunque trattasi di soluzione provvisoria e impegnando all'unanimità il Governo a ricercarne una più efficace ed equa nel quadro di una riflessione più organica sulla materia da svolgersi in sede più appropriata.

L'articolo 9, contenente disposizioni relative agli organi di governo dell'università, e i successivi emendamenti presentati dal Governo, hanno suscitato, in sede di esame delle precedenti versioni del decreto, non pochi rilievi di carattere generale e di merito, che hanno portato alla proposizione di una diversa formulazione interamente sostitutiva e recante misure aventi requisiti di straordinarietà, in coerenza con la natura

della decretazione d'urgenza. Tale formulazione è stata recepita dal Governo nel decreto-legge in reiterazione.

Nella considerazione che alcune università hanno escluso la partecipazione degli studenti dai consigli di amministrazione e dai senati accademici, il comma 1 dell'articolo 9 riconosce che di tali organi fanno parte i rappresentanti degli studenti secondo modalità stabilite dagli statuti e dai Regolamenti delle università.

Un emendamento accolto dalla commissione chiarisce che tali rappresentanti dovranno essere eletti.

Con i commi 3 e 4 si introduce un importante stimolo all'esercizio dell'autonomia da parte delle università, che registrano ritardi nella deliberazione dei loro statuti e regolamenti. Esse, trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora non vi abbiano ancora provveduto, non potranno accedere ai finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui alla legge n. 537 del 1993 e al decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559.

Si chiarisce infine che l'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, non si applica ai consigli di amministrazione delle università, fatte comunque salve le deliberazioni adottate dai consigli di amministrazione prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Si prevede infine che la composizione dei consigli di amministrazione dei predetti organismi istituiti presso le università alle quali è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento delle nuove strutture decentrate sia integrato, qualora già non vi appartengano, da 2 membri in rappresentanza del Comune nel cui territorio ha sede la nuova struttura decentrata e della Provincia nonchè da un rappresentante dell'eventuale ente promotore.

L'articolo 10 riguarda l'autorizzazione da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica alle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore universitario a riunirsi in sede

diversa da quella prevista dalla legge in casi di comprovata ed eccezionale necessità.

L'articolo 11 dà la possibilità all'università, qualora sia richiesto da esigenze di efficace organizzazione didattica, di attivare i corsi di diploma e le scuole di specializzazione anche presso le scuole ad ordinamento speciale confermate ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

L'articolo 12 consente per il solo anno accademico 1994-95 che la nomina dei vincitori di concorso a professore di prima fascia possa aver luogo anche dopo il 31 ottobre 1994 e non oltre il 28 febbraio 1995.

Dell'articolo 13 si è detto in precedenza a proposito dei lettori di lingua straniera a contratto di cui all'articolo 5.

L'articolo 14 elimina il divieto di trasferimento ad altra università per i professori di prima e di seconda fascia in servizio presso la Scuola superiore di interpreti e traduttori di Trieste. Su un emendamento approvato dalla commissione sono stati introdotti gli articoli 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies con i quali si stabilisce di ridurre al 4 per cento l'IVA per i lavori di edilizia universitaria, di conferire affidamenti e supplenze a tutti i ricercatori e non solo a quelli confermati, di trasferire i ricercatori anche senza che si siano prima conclusi i relativi concorsi.

L'articolo 15 reca una norma interpretativa intesa a chiarire che i provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale dell'università restano soggetti ai controlli della Ragioneria regionale dello Stato. Tale articolo, sul cui oggetto peraltro si era sviluppato un intenso dibattito anche in occasione dell'approvazione della legge istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, era stato soppresso in base ad un emendamento accolto dalla commissione pubblica istruzione nell'esame del precedente decreto-legge. Il Governo ha inteso riproporlo nella reiterazione.

L'articolo 16 viene proposto in quanto il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST) è scaduto e, alla stregua

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della normativa vigente (articolo 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1990, n. 282) non ne è possibile la ricostituzione nei tempi brevi richiesti dalla necessità operativa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il parere del CNST è infatti richiesto obbligatoriamente per una serie di attività di essenziale importanza nel campo della ricerca, come ad esempio ai fini della ripartizione delle risorse e della partecipazione italiana a programmi internazionali di ricerca. Ciò rende indifferibile il ricorso ad un provvedimento urgente che, in attesa di un organico provvedimento legislativo che riordini il complesso degli organi consultivi del dicastero, consenta la proroga dell'organo nell'attuale composizione sanando la nullità dei relativi atti sancita dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

La disposizione introdotta con l'articolo 17 consente di poter ammettere alle Scuole di specializzazione in medicina e chirurgia anche quei laureati che non abbiano ancora conseguito, al momento dell'iscrizione, l'abilitazione all'esercizio professionale che è presupposto per l'espletamento delle attività assistenziali da svolgere nell'ambito della formazione specialistica. In tal modo, già dall'anno accademico di cui è imminen-

te l'inizio, si permette ai laureati della sessione estiva di completare il periodo di tirocinio di un anno prescritto dall'ordinamento della facoltà di medicina nel primo semestre del corso di specializzazione.

La commissione ha approvato altresì su iniziativa del Governo un emendamento tendente ad introdurre l'articolo 17-bis che riproduce il testo di un emendamento presentato dal Governo al disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per il 1995. Il suddetto articolo rende definitiva al comma 1 la riserva di determinati fondi degli enti previdenziali a favore dell'edilizia universitaria attualmente prevista solo fino al 31 dicembre 1994 e al comma 2 consente all'università, nei limiti dei propri bilanci e con oneri a proprio carico, di stipulare contratti a tempo determinato con giovani laureati per specifiche esigenze connesse ad attività di ricerca. I contratti sono assegnati mediante concorso a titoli e con precedenza ai soggetti che abbiano già conseguito il dottorato di ricerca o utilizzato borse di studio *post lauream* di durata almeno biennale.

Ritenendo nel complesso che il provvedimento esaminato contiene disposizioni positive per il funzionamento delle università, si propone all'Assemblea la conversione del decreto-legge con le modifiche risultanti dagli emendamenti accolti dalla commissione.

MANIERI, relatrice

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PERLINGIERI)

sul disegno di legge

26 ottobre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole osservando che l'articolo 2, comma 3, dovrebbe riguardare tutti i docenti universitari; che l'articolo 5, comma 3, andrebbe riformulato tenendo conto della necessità di procedere alle assunzioni solo dopo l'espletamento del concorso pubblico; che l'articolo 8, comma 5, stabilisce un limite eccessivamente rigido per gli interventi a favore degli studenti; infine, che occorrerebbe riconsiderare le previsioni dell'articolo 9 al fine di valutare le esigenze di autonomia delle università.

su emendamenti

9 novembre 1994

La Commissione, esaminate le proposte di modifica al decreto-legge, esprime parere favorevole all'emendamento 1.2, anche se desta perplessità la limitazione alla sola università La Sapienza di Roma della relativa disposizione.

Si pronuncia in senso favorevole sugli emendamenti 5.1 e 5.5, condivisibili in relazione alla stregua della prescrizione costituzionale sull'accesso agli impieghi pubblici mediante concorso, rilevando altresì che in proposito si potrebbero prevedere concorsi per titoli.

Quanto all'emendamento 8.9, si osserva che una corretta interpretazione del principio costituzionale del diritto allo studio non può che comportare condizioni uguali per gli studenti capaci e meritevoli a prescindere dall'università frequentata: l'autonomia degli atenei non può incidere, infatti, sulla parità di trattamento (articolo 3 della Costituzione) dei soggetti cui la Repubblica deve garantire l'effettività del diritto allo studio (articolo 34 della Costituzione).

Si esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 9.7 e 9.8, in quanto la loro approvazione potrebbe determinare una compressione

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della autonomia universitaria (articolo 33 della Costituzione). Si potrebbe, al riguardo, prevedere un unico rappresentante per gli enti promotori consorziati, ritenendosi altresì opportuno che i rappresentanti degli enti promotori partecipino ai consigli di amministrazione senza diritto di voto.

La Commissione, infine, esprime il proprio avviso favorevole sull'emendamento 17.1.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**(Estensore: **PODESTÀ**)**sul disegno di legge**

2 novembre 1994

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia modificato il comma 3 dell'articolo 5, al fine di sostituire la parola «diritto» con quella «precedenza» e che siano soppressi i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 8.

su emendamenti

8 novembre 1994

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, per quanto di competenza, premesso che, se accolti, gli emendamenti 5.1 e 5.5 varrebbero a far salva la condizione contenuta nel parere già espresso sul testo e riferita all'articolo 5, comma 3, fa presente, circa l'emendamento 8.9, che esso farebbe, a sua volta, salva la condizione soppressiva dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 8, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il secondo e il terzo periodo dell'emendamento stesso venissero modificati nei seguenti termini: «Al relativo onere si provvede a carico e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al capitolo 1527 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotta per l'anno medesimo l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Circa i restanti emendamenti, il parere è contrario su quello 15.1, che sopprime controlli, mentre è contrario, per mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui seguenti: 1.1, 1.2, 2.1, 2.4, 3.2 (limitatamente al comma 1-ter), 4.1, 8.1, 8.4, 8.5, 8.8, 9.1, 9.2, 9.6, 9.0.1, 14.0.1, 14.0.2 e 14.0.3.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole: «presente decreto», inserire le seguenti: «, nonchè i contratti di lavoro a tempo determinato relativi a personale medico in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità».

1.1**Art. 2.**

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il personale universitario che abbia assunto il mandato parlamentare conserva in ogni caso titolo al versamento da parte delle università, senza rivalsa, degli oneri contributivi relativi al loro trattamento economico».

2.5**Art. 3.**

Al comma 1, sopprimere le parole: «secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,».

3.1 (Nuovo testo)

Art. 5.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «mediante contrattazione collettiva» fino alla fine del comma con le seguenti: «sentite le rappresentanze sindacali».

5.2**Art. 8.**

Sostituire i commi 5, 6 e 7 con il seguente:

«5. In attesa dell'insediamento della Consulta nazionale sul diritto allo studio universitario e della revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1994, gli eventuali maggiori introiti derivanti, per l'anno accademico 1994-1995, dall'aumento delle tasse e dei contributi rispetto all'anno precedente sono devoluti in misura non superiore al 30 per cento da ciascun ateneo ad interventi diretti ed indiretti a favore degli studenti che si trovino nelle condizioni di merito e di reddito richieste per l'accesso alle borse di studio previste dal citato decreto a favore dei meritevoli e privi di redditi, le cui domande non siano state soddisfatte per carenza dei fondi regionali all'uopo destinati. Al relativo onere si provvede a carico e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al capitolo 1527 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotta per l'anno medesimo l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonché dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.9 (Nuovo testo)**Art. 9.**

Al comma 1, sostituire le parole da: «Degli organi centrali» fino a: «diritto allo studio» con le seguenti: «Dei senati accademici, dei consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione superiore, dei consigli di facoltà, nonché dei consigli di amministrazione degli enti per il diritto allo studio».

9.4

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al comma 1, sostituire le parole: «sono designati» con le seguenti: «sono eletti».

9.11

Al comma 2, dopo le parole: «della sede decentrata» inserire le altre: «, che concorrono al mantenimento della sede con un contributo annuo stabilito dagli statuti».

9.8 (Nuovo testo)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Tutti i membri eletti nei diversi organi universitari non possono esser rieletti immediatamente per più di una volta».

9.3

Al comma 5, ovunque ricorra, dopo la parola: «università» inserire le altre: «e degli istituti di istruzione superiore».

9.9

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Gli statuti degli atenei stabiliscono la composizione dei consigli di amministrazione e i criteri di individuazione dei membri appartenenti al personale di ateneo».

9.10 (Nuovo testo)

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «È conseguentemente abrogato il comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608».

9.12**Art. 10.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

1. Le commissioni giudicatrici nei concorsi a posti di professore universitario si riuniscono in Roma. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può tuttavia autorizzare lo svolgimento delle riunioni in sede diversa, in casi di comprovata ed eccezionale

necessità, segnalati dal presidente della commissione. Tale disposizione si applica anche ai concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. È conseguentemente abrogato il comma 5 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608».

10.1

Art. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: «di prima fascia» con le seguenti: «di prima e seconda fascia».

12.1

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. La laurea in scienze internazionali e diplomatiche della facoltà di scienze politiche dell'università degli studi di Trieste è, a tutti gli effetti, equipollente alla laurea in scienze politiche».

13.0.1

Dopo l'articolo 14, inserire i seguenti:

«Art. 14-bis.

1. Le norme di cui all'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle università limitatamente ai contributi e ai trasferimenti erogati a qualsiasi titolo dallo Stato».

14.0.1

«Art. 14-ter.

1. Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto conclusi nei confronti degli istituti universitari ed aventi ad oggetto la costruzione di edifici o la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

14.0.2

«Art. 14-quater.

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è soppressa la parola: "confermati».

14.0.3**«Art. 14-quinquies.**

1. È abrogato il quinto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

14.0.4

Dopo l'articolo 17, aggiungere i seguenti:

«Art. 17-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano alle università».

17.0.1**«Art. 17-ter.**

1. I soggetti di cui all'articolo 65, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono tenuti ad operare annualmente la riserva di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

2. A decorrere dall'anno accademico 1995-96 le università, nei limiti dei propri bilanci e con oneri a proprio carico, possono, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con giovani laureati per specifiche esigenze connesse ad attività di ricerca. Tali contratti, di durata annuale rinnovabile, devono indicare la ricerca assegnata o il gruppo di ricerca nel quale il contraente deve inserirsi per prestare la propria attività. I contratti di cui al presente comma sono assegnati, mediante concorso per titoli, con precedenza ai soggetti che abbiano già conseguito il dottorato di ricerca ovvero che abbiano esaurito l'utilizzazione delle eventuali borse di studio *post lauream* di durata almeno biennale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere del Consiglio universitario nazionale, sono indicati i criteri per l'assegnazione dei contratti. Sono nulli i contratti stipulati in violazione del presente comma o del decreto ministeriale recante i criteri».

17.0.2

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 dicembre 1993, n. 530, 21 febbraio 1994, n. 122, 26 aprile 1994, n. 249, 23 giugno 1994, n. 404, e 8 agosto 1994, n. 510.

Decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1994.

Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il funzionamento delle università;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Università di Roma «La Sapienza» è autorizzata a rinnovare per due anni, previa intesa con la regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo determinato con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella convenzione università-regione.

Articolo 2.

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

«3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;
3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario».

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recanti la fissazione delle modalità di determinazione degli organici di ateneo e la conseguente attribuzione alle università della potestà di modifica degli stessi, è abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, recante la determinazione di un rapporto proporzionale tra posti di ricercatore e posti di professore ordinario in una stessa facoltà. È altresì soppresso l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente i trasferimenti dei professori associati.

3. I professori universitari collocati in aspettativa senza assegni per mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, conservano in ogni caso titolo al versamento da parte delle università, senza rivalsa, degli oneri contributivi relativi al loro trattamento economico.

Articolo 3.

1. I contratti di diritto privato a tempo determinato stipulati secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a carico del bilancio dell'università, per la copertura degli insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli anni dei corsi di laurea e di diploma attivati presso le facoltà universitarie, qualora non sia possibile provvedere in altro modo, possono essere rinnovati nella stessa università per l'anno accademico 1994-1995, a carico ed entro i limiti delle risorse disponibili nell'università medesima.

Articolo 4.

1. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, si applicano anche per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa. Sono validi e conservano la loro efficacia i contributi versati anteriormente a quella di entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le disposizioni che escludono dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria i dipendenti con stabilità di impiego.

2. Gli iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli che, previo benessere del competente Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, siano stati assunti dalle istituzioni universitarie, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, per esigenze indilazionabili e temporanee dell'attività universitaria, mantengono il titolo alla iscrizione in tali elenchi fino al termine del rapporto di lavoro con le istituzioni universitarie suddette, anche ai fini del regime dei contributi e delle prestazioni previdenziali.

Articolo 5.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le università provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti.

2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, le università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle università mediante contrattazione collettiva a livello di singolo ateneo con le rappresentanze sindacali indicate dai soggetti interessati.

3. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Hanno diritto all'assunzione nei limiti e nei casi indicati ai commi 1 e 2, conservando i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti, i titolari dei contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio nell'anno accademico 1993-1994, nonché quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità o da soppressione del posto.

4. Le università procedono annualmente sulla base di criteri predeterminati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, alla verifica dell'attività svolta. La continuità del rapporto di lavoro è subordinata al giudizio sulla verifica dell'attività svolta con riguardo agli obblighi contrattuali. Resta fermo che la riduzione del servizio deliberata dagli organi competenti delle università costituisce giustificato motivo di recesso.

5. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato.

Articolo 6.

1. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore, avendo frequentato il relativo corso di studio presso scuole straniere operanti in Italia e riconosciute o sovvenzionate dai rispettivi Stati esteri, possono ottenere l'ammissione alle università italiane con provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta delle competenti autorità accademiche.

Articolo 7.

1. Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1981, così come richiamato dall'articolo 22, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, è compreso il titolo del diploma di laurea.

Articolo 8.

1. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995, le università possono derogare dai limiti massimi previsti nel comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nello stabilire i contributi di cui allo stesso comma, in relazione a particolari e motivate esigenze di organizzazione o di strumentazione didattica e scientifica.

2. I contributi universitari sono finalizzati al miglioramento delle infrastrutture e delle strutture della didattica, nonché dei servizi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. La loro destinazione è determinata dai competenti organi di ateneo.

3. Il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, è mantenuto anche per l'anno accademico 1994-1995.

4. I contributi e le tasse degli studenti iscritti in facoltà, corsi di laurea o di diploma o scuole di specializzazione ubicati in sedi decentrate affluiscono ad appositi capitoli di bilancio dell'università e sono vincolati al funzionamento ed al potenziamento delle attrezzature didattiche e scientifiche, nonché ad ogni altra esigenza dei medesimi facoltà, corsi o scuole.

5. In attesa dell'insediamento della Consulta nazionale sul diritto allo studio universitario e della revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1994, gli eventuali maggiori introiti derivanti, per l'anno accademico 1994-1995, dall'aumento delle tasse e dei contributi rispetto all'anno precedente sono devoluti, in misura non superiore al 30 per cento, da ciascun ateneo ad interventi diretti ed indiretti a favore degli studenti che si trovino nelle condizioni di merito e di reddito richieste per l'accesso alle borse di studio, previste dal citato decreto a favore dei meritevoli e privi di reddito, le cui domande non siano state soddisfatte per carenza dei fondi regionali all'uopo destinati.

6. Per le stesse finalità di cui al comma 5, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato, per l'anno accademico 1994-1995, a ripartire tra le università gli stanziamenti previsti al capitolo 1527 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi dei residui 1994. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

7. Per l'anno accademico 1994-1995, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base degli introiti di cui al comma 5 e dei finanziamenti previsti a ciascuna università, destinerà una quota del finanziamento ordinario al riequilibrio dei costi e delle previsioni di entrata.

Articolo 9.

1. Degli organi centrali delle università, compresi quelli per la didattica e il diritto allo studio, fanno parte rappresentanti degli studenti; tali rappresentanti, che non devono essere fuori corso da oltre due anni accademici, sono designati secondo modalità definite dagli statuti e dai regolamenti delle università.

2. Per le università alle quali è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento delle nuove strutture decentrate, il consiglio di amministrazione è integrato, qualora già non vi appartengano, da rappresentanti degli enti promotori della sede decentrata indicati dall'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 245, nonché di quelli indicati dagli statuti.

3. Le università deliberano i propri statuti e regolamenti, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Decorso inultimamente il termine di cui al comma 3, le università non possono accedere ai finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui alla citata legge n. 537 del 1993 ed al decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559.

5. L'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, si interpreta nel senso che esso non si applica ai consigli di amministrazione delle università ed ai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano. Sono fatte comunque salve le deliberazioni adottate dai consigli di amministrazione delle università e dei consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

6. All'articolo 25, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il consiglio di amministrazione dei predetti organismi istituiti presso le Università alle quali è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento delle nuove strutture decentrate è integrato, qualora già non vi appartengano, da due membri, in rappresentanza, rispettivamente, della provincia e del comune nel cui territorio ha sede la nuova struttura decentrata, nonché da un rappresentante dell'eventuale promotore, se consorzio pubblico o società a prevalente capitale pubblico».

Articolo 10.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può autorizzare lo svolgimento delle riunioni delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore universitario in sede diversa da quella prevista dalla legge in casi di comprovata ed eccezionale necessità, segnalati dal presidente della commissione. Tale disposizione si applica anche ai concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 11.

1. Per soddisfare peculiari esigenze connesse ad una efficace organizzazione didattica, i corsi di diploma universitario e le scuole di specializzazione possono essere attivati dalle università anche presso le scuole ad ordinamento speciale confermate ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 della medesima legge.

Articolo 12.

1. Per l'anno accademico 1994-1995, il provvedimento di nomina dei vincitori di concorso a professore di prima fascia, nonché le relative prese di servizio, possono adottarsi anche dopo il 31 ottobre 1994 e comunque non oltre il 28 febbraio 1995.

Articolo 13.

1. Al fine di rimborsare alle università le somme anticipate per far fronte al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle maggiori spese connesse ai contratti stipulati con i lettori di lingua straniera, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a ripartire fra le stesse università, sulla base delle loro documentate richieste, lire 50 miliardi per l'anno 1994 e lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 14.

1. L'ultimo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come introdotto dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1984, n. 478, è abrogato.

Articolo 15.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché, per la stessa materia, quelle recate dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dall'articolo 5, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dall'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, vanno interpretate nel senso che i provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università restano soggetti ai controlli delle ragionerie regionali dello Stato.

Articolo 16.

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento degli organi consultivi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST) è prorogato nell'attuale composizione. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottati dal predetto organo prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 17.

1. Sono ammessi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, ovvero che la conseguano entro il primo semestre del corso. Per coloro che siano sprovvisti della predetta abilitazione, il periodo di tirocinio di cui alla lettera h) della tabella XVIII, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, è compatibile con l'espletamento delle attività assistenziali, purchè svolte sotto la guida e la responsabilità di un tutore. Il mancato conseguimento, entro il primo semestre del corso della abilitazione, comporta l'esclusione dalla scuola di specializzazione.

Articolo 18.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - PODESTÀ - DINI - PAGLIARINI

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI